

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3087

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Esenzione dalle imposte per gli atti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordino fondiari

Presentata il 30 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di intervenire contro la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, fenomeni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna, a seguito di successioni ereditarie. Anche la costruzione di nuove strade o altre infrastrutture aggravano il problema intersecando e separando le proprietà.

La ricomposizione fondiaria mira quindi al raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari, ed è una concreta misura contro l'abbandono delle campagne e il conseguente dissesto idrogeologico. Nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare importanza in quanto solo un adeguato mantenimento delle superfici prative e pascolive e anche nell'ambito delle colture fruttivitticole, consente la salvaguardia del

paesaggio e dell'ambiente montano, cosa che è possibile solo in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate.

Per decenni si è fatto fronte mediante lo specifico strumento normativo costituito dalla ricomposizione fondiaria prevista al titolo II, capo IV, delle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933.

Il titolo per il trasferimento di proprietà è il provvedimento amministrativo con il quale l'ente competente ai sensi della normativa statale e regionale approva il piano di ricomposizione fondiaria. Infatti, le norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 citano testualmente all'articolo 29: «L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso». I trasferimenti di proprietà previsti dal piano hanno natura obbligatoria e vengono effettuati in ordine

al pubblico interesse. Per tale motivo la legge n. 1078 del 1940 prevede che le unità poderali così costituite non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi, fatte salve le deroghe espressamente indicate nella legge stessa. La medesima legge, inoltre, prevede che gli enti competenti devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità ponderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi. Ai sensi delle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 la ricomposizione fondiaria è un'opera di bonifica di competenza pubblica.

Le esenzioni e le agevolazioni in merito all'imposta di registro sono sempre state previste per i trasferimenti di proprietà connessi alle operazioni di riordino fondiario. L'articolo 37 delle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 recita: « I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 1.000, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto ».

Analoga norma si trova nel comma 9 dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che estende le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

L'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994 prevede che « Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere ».

Com'è noto, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, salvo poi reintrodurne alcune negli ultimi due anni.

L'Agenzia delle entrate, nella sua circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, dove elenca tutte le agevolazioni soppresse con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda il riordino fondiario, non fa però riferimento alle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933. Essa invece cita a tale proposito le agevolazioni per il compendio unico, di cui all'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Per tutti i trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un'aliquota del 9 per cento o del 12 per cento, a seconda dei casi, a carico degli enti che promuovono la ricomposizione fondiaria che, in pratica, comporta l'abbandono dello strumento della ricomposizione fondiaria in quanto economicamente non sostenibile da parte delle regioni e delle province autonome.

Si ricorda che le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle ammissibili a finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. L'eliminazione delle agevolazioni previste per i piani di ricomposizione fondiaria renderà estremamente difficoltosa, anzi impossibile, l'attuazione degli interventi previsti dalle relative misure dei programmi di sviluppo regionali.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo nonché da ogni altra imposta o tassa. L'Agenzia delle entrate ha calcolato le minori entrate per una cifra di 14 milioni di euro, che l'articolo 2 provvede a coprire a decorrere dal 2016.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ricomposizione fondiaria).

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo nonché da ogni altra imposta o tassa.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, nel limite di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.



17PDL0060280